



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Provincia di Vibo Valentia

Ordinanza del Sindaco n. 17 del 28/02/2025

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO NELLE AREE PUBBLICHE DI BOMBOLETTE SPRAY CONTENENTI SCHIUMA E QUALSIASI ALTRO PRODOTTO IMBRATTANTE DURANTE LE MANIFESTAZIONI DI CARNEVALE 2025.

IL SINDACO

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Vista la legge n. 689/1981;

Visto il d.lgs. 152 del 3.4.2006 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 7 bis, 50 e 54 del Testo Unico Enti Locali, d.lgs. 267/2000;

Vista la Legge n. 689/1981;

Premesso che, con deliberazione n° 41 del 20/02/2025, la Giunta Comunale ha approvato il programma delle attività per il Carnevale 2025, da svolgersi nel periodo compreso tra il 27 febbraio e il 4 marzo 2025;

Considerato che in occasione dei festeggiamenti del carnevale sono sempre più diffusi comportamenti e scherzi consistenti nell'utilizzo improprio di sostanze schiumogene e/o filanti, prodotti liquidi, gassosi o in polvere e bombolette spray, che possono determinare un potenziale pericolo, oltre che arrecare disturbo e/o danno a persone e/o cose;

Ritenuto opportuno assicurare, nel caso specifico, il rispetto delle norme di civile convivenza e la tutela del patrimonio pubblico e privato, attraverso l'adozione di un provvedimento di sicurezza urbana contingibile e urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto necessario adottare tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento delle manifestazioni di carnevale, nonché al fine di evitare che nell'ambito dei festeggiamenti si verifichino danni a cose o a persone generati da gesti e comportamenti impropri da parte di terzi, o per episodi di turbativa della tranquillità sia dei partecipanti che dei cittadini che vi assistono;

ORDINA

1. Per tutta la durata delle manifestazioni di Carnevale 2025, dal 27 febbraio e il 4 marzo 2025 (o in qualsiasi altra data dovessero essere posticipate le manifestazioni a causa di eventuali condizioni meteorologiche avverse), il divieto, su tutto il territorio comunale, di utilizzare sostanze liquide, gassose o in polvere, bombolette spray o altre sostanze che possano imbrattare il patrimonio pubblico, arrecare danno o molestia alle persone.

La violazione della presente ordinanza, accertata secondo le norme di riferimento vigenti, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del Dlgs 267/2000, di importo compreso da € 25.00 a € 500,00, il sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e s. m. e i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

La Polizia Locale e tutti gli altri Organi di Polizia presenti sul territorio sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

La notifica della presente, nei modi e nelle forme di legge, per quanto di rispettiva competenza a:

- Prefettura U.T.G. Vibo Valentia
- Comando Polizia Locale
- Questura di Vibo Valentia
- Carabinieri di Vibo Valentia
- Guardia di Finanza di Vibo Valentia
- Capitaneria di Porto di Vibo Valentia

La presente sarà, inoltre, pubblicata sull'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s. m. e i., avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line sul sito istituzionale, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, li 28/02/2025

Il Sindaco

Dott. Vincenzo Francesco Romeo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)